



Mercoledì 29/09/2021

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Scade il 30 settembre il termine per il versamento dell'€TMimposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre del 2021. Nella stessa data saranno chiamati al versamento i contribuenti che relativamente al primo trimestre solare dell'€TManno siano risultati debitori del tributo per un ammontare non superiore all'€TMimporto di 250 euro e abbiano deciso di rinviare il pagamento alla scadenza relativa al trimestre successivo, rispetto a quella, ordinaria.

Si ricorda che il pagamento può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'€TMimposta relativa al terzo trimestre solare dell'€TManno di riferimento, qualora l'€TMammontare dell'€TMimposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'€TManno sia inferiore complessivamente a 250 euro.

Grazie a una apposita funzionalità, presente nella sezione "Pagamento imposta di bollo" del portale "Fatture e Corrispettivi", sarà possibile procedere direttamente al pagamento, indicando l'IBAN relativo al conto corrente sul quale si intende addebitare l'€TMimposta.

La procedura web dell'Agenzia delle Entrate consentirà anche la possibilità di ottenere il calcolo dell'€TMimporto dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, nel caso in cui il contribuente intendesse avvalersi del ravvedimento per il ritardato versamento rispetto alla scadenza prevista (prov. Agenzia delle Entrate n. 34958/2021, § 4.3).

È comunque possibile pagare l'€TMimposta dovuta per il secondo trimestre mediante modello F24, utilizzando il codice tributo 2522 (per il primo, terzo e quarto trimestre vanno utilizzati, rispettivamente, i codici 2521, 2523 e 2524).

A decorrere dal prossimo 15 ottobre, l'Amministrazione finanziaria metterà invece a disposizione gli elenchi A e B delle fatture elettroniche emesse via SdI nel terzo trimestre del 2021. Da tale data i contribuenti potranno eventualmente modificare il suddetto elenco B, contenente le e-fatture che soddisfano contestualmente le seguenti condizioni:

- la somma degli importi delle operazioni documentate supera il valore di 77,47 euro;
- è stato valorizzato uno dei codici N2.1 (operazioni non soggette per carenza del requisito territoriale), N2.2 (altre operazioni non soggette), N3.5 (operazioni non imponibili a seguito di presentazione di dichiarazione di intento), N3.6 (altre operazioni non imponibili) e N4 (operazioni esenti);
- non sono state riportate le specifiche codifiche di esclusione dall'€TMimposta di bollo.